

individuali insieme



Regolamento sulla liquidazione parziale o totale

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° giugno 2009

Indice

Art. 1	Requisiti	4
Art. 2	Data di riferimento	5
Art. 3	Fondi liberi e disavanzo	5
Art. 4	Uscita collettiva	6
Art. 5	Piano di ripartizione	6
Art. 6	Procedura	6
Art. 7	Modifiche al Regolamento	7
Art. 8	Entrata in vigore	7

Le presenti disposizioni disciplinano i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza e per la liquidazione totale della Fondazione.

Art. 1 Requisiti

1. I requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza si ritengono soddisfatti se:

- a. l'azienda affiliata alla Fondazione riduce considerevolmente il suo organico per motivi di natura economica e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive ovvero l'uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza;
- b. l'azienda affiliata alla Fondazione viene ristrutturata e questa misura comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive ovvero l'uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza;
- c. la Convenzione di adesione viene sciolta interamente o in parte, per cui le persone assicurate attive abbandonano la cassa di previdenza e vi rimangono fondamentalmente i beneficiari di rendita.

2. La riduzione dell'organico ai sensi dei punti 1.a. e 1.b. è ritenuta considerevole se, a seconda del numero di persone assicurate attive prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, avviene nell'entità indicata di seguito:

- fino a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie o 30 % degli averi di vecchiaia
- da 11 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie o 20 % degli averi di vecchiaia
- oltre 50 persone assicurate: almeno 10 % di persone assicurate attive o 10 % degli averi di vecchiaia

3. Quale inizio della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata che abbandona involontariamente la cassa di previdenza. Quale fine vale la data di uscita della persona assicurata che abbandona per ultima la cassa di previdenza.

4. L'uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. L'uscita è considerata involontaria anche nel caso in cui sia la persona assicurata stessa a disdire il rapporto di lavoro, entro un periodo di sei mesi da quando è venuta a conoscenza della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione, al fine di anticipare il licenziamento da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di impiego proposte.

5. Il requisito per la liquidazione totale della cassa di previdenza consiste nel completo scioglimento della Convenzione di adesione. Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento completo della Convenzione di adesione, se al momento dello scioglimento della Convenzione la cassa di previdenza non presenta né persone assicurate attive, né beneficiari di rendita (cassa di previdenza «vuota»).

6. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'effettivo ovvero la ristrutturazione della sua azienda, che possa dar luogo a una liquidazione parziale.

7. Gli accertamenti ai fini dell'esecuzione di una liquidazione parziale spettano alla Commissione amministrativa. In caso di scioglimento parziale o completo della Convenzione di adesione si procede normalmente a una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza (vedasi eccezione al punto 5).

8. L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la Commissione amministrativa sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su richiesta di quest'ultima, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

Art. 2 Data di riferimento

Quale data di riferimento della liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico vale la data di chiusura del bilancio più prossima all'inizio della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione dell'azienda. Nel caso di una liquidazione parziale o totale in seguito a scioglimento parziale o completo della Convenzione di adesione, vale come data di riferimento la data in cui è stata sciolta la Convenzione di adesione. Tale data di riferimento è determinante per il calcolo dell'importo dei fondi liberi ovvero del disavanzo (sottocopertura) della cassa di previdenza rispettivamente degli accantonamenti attuariali della Fondazione.

Art. 3 Fondi liberi e disavanzo

1. Il calcolo dell'importo dei fondi liberi ovvero del disavanzo della cassa di previdenza è determinato secondo il seguente schema: patrimonio disponibile della cassa di previdenza alla data di riferimento, costituito dal totale degli attivi ai valori di alienazione, ridotto delle prestazioni di libero passaggio non ancora versate, degli altri obblighi, delle delimitazioni contabili passive, della riserva dei contributi del datore di lavoro (incl. la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo), dell'accantonamento per il finanziamento dei costi della liquidazione parziale, del capitale di previdenza complessivo delle persone e dei pensionati ancora assicurati alla data di riferimento.

2. Se il risultato è negativo ed è disponibile una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo, questa viene conteggiata al massimo fino a compensazione del disavanzo. In caso di esecuzione della liquidazione parziale, la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo così conteggiata viene liquidata a favore degli assicurati uscenti nella misura in cui si riferisca al capitale di previdenza da trasferire non coperto.

3. Nel caso di un risultato positivo, l'importo previsto della riserva di fluttuazione di valore viene utilizzato per il capitale di previdenza residuo. Se i fondi residui sono superiori all'importo previsto della riserva di fluttuazione di valore, la cassa di previdenza dispone di fondi liberi. Tuttavia, se l'importo è inferiore, si crea un disavanzo.

4. In caso di modifiche sostanziali degli attivi e passivi tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento del capitale pari ad almeno il 10%, i fondi liberi ovvero il disavanzo vengono adeguati di conseguenza. Altrettanto vale per eventuali diritti collettivi a riserve di fluttuazione di valore o ad accantonamenti attuariali della Fondazione.

5. Se alla data di riferimento esiste una riserva dei contributi del datore di lavoro che non può più essere utilizzata secondo il suo scopo, questa viene liquidata e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

6. Se i fondi liberi sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive rimanenti nella cassa di previdenza o in media inferiori a CHF 1'000.– pro capite, non ha luogo alcuna ripartizione dei fondi liberi. Il gruppo di persone dei beneficiari di rendita rimanenti nella cassa di previdenza non viene considerato quando la quota per singolo beneficiario di rendita è mediamente inferiore a CHF 5'000.–.

7. In linea di principio le quote di fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono erogate individualmente. È esclusa la compensazione di diritti sociali ai sensi del diritto del lavoro o extragiuridici tramite ripartizione dei fondi liberi.

8. Le quote di disavanzo spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono detratte individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio. Se è già stata versata una prestazione di uscita non ridotta o ridotta in modo insufficiente, la persona assicurata ovvero l'istituto di previdenza o di libero passaggio deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

9. I fondi liberi o le quote di disavanzo spettanti alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita rimanenti vengono mantenuti nella cassa di previdenza senza essere ripartiti individualmente.

Art. 4 Uscita collettiva

1. Se almeno dieci persone assicurate attive passano in blocco a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene in modo collettivo. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo pro quota alle riserve di fluttuazione di valore, a condizione che queste siano state costituite. Il diritto alle riserve di fluttuazione di valore corrisponde pro quota al diritto al capitale di previdenza tenendo conto dell'importo prestato dal collettivo uscente per la creazione delle riserve di fluttuazione di valore.

2. Se tutte le persone assicurate attive, inclusi eventuali beneficiari di rendita, passano allo stesso nuovo istituto di previdenza (liquidazione totale della cassa di previdenza), ha luogo il trasferimento in genere collettivo della loro quota di fondi liberi, delle riserve di fluttuazio-

ne di valore o del disavanzo della cassa di previdenza. Gli accantonamenti attuariali della Fondazione vengono liquidati pro quota purché siano trasferiti anche i corrispondenti rischi attuariali.

Art. 5 Piano di ripartizione

La ripartizione individuale della quota di fondi liberi o di disavanzo spettante agli assicurati attivi o ai beneficiari di rendita ha luogo in misura proporzionale agli averi di vecchiaia (alla data di riferimento della liquidazione parziale o alla precedente data di uscita) moltiplicato per il numero di anni e mesi di assicurazione maturati nella cassa di previdenza.

Art. 6 Procedura

1. I fatti essenziali quali la fattispecie della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore o del disavanzo, la cerchia di persone interessate e il piano di ripartizione vengono registrati per iscritto sotto forma di delibera della Commissione amministrativa. Nel caso di casse di previdenza «vuote» tale delibera non è necessaria.

2. Non appena la delibera della Commissione amministrativa è stata presa e il piano di ripartizione redatto, la Fondazione comunica per iscritto a tutte le persone interessate tramite la Commissione amministrativa il motivo della liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, l'ammontare dei fondi liberi, le riserve di fluttuazione di valore o il disavanzo, la quota individuale o collettiva e il piano di ripartizione. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare gli atti presso la Fondazione ed eventualmente presentare un ricorso contro la delibera della Commissione amministrativa. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione riconosce alle persone interessate un termine di 30 giorni per

sottoporre i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione alla verifica dell'autorità di vigilanza che emette una decisione in merito.

3. Se il piano di ripartizione diventa efficace dal punto di vista giuridico, allora viene messo in atto. Il piano di ripartizione diventa efficace dal punto di vista giuridico quando

- non viene presentato alcun ricorso oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo o nessuna delle persone interessate si è rivolta all'autorità di vigilanza entro il termine prestabilito di 30 giorni oppure
- è stata emessa una decisione con piena efficacia giuridica in merito ai requisiti, alla procedura e al piano di ripartizione dell'autorità di vigilanza (attestazione della forza di cosa giudicata).

4. Se il datore di lavoro non ha corrisposto tutti i contributi dovuti entro l'avvio della liquidazione parziale o totale della sua cassa di previdenza oppure è stata aperta a suo carico una procedura fallimentare o analoga, l'importo insoluto viene provvisoriamente saldato con il conteggio dei fondi liberi tramite una corrispondente rettifica del valore. Se l'importo detratto può essere ripagato successivamente per intero o in parte dal datore di lavoro o dal fondo di garanzia, i diritti delle persone interessate vengono ricalcolati e corrisposti al netto dei fondi già trasferiti.

5. La Fondazione non mantiene fondi liberi né riserve di fluttuazione comuni. Se la Convenzione di adesione viene terminata e un'impresa lascia la Fondazione, sussiste solo il diritto al trasferimento di una parte degli accantonamenti attuariali della Fondazione, a condizione che siano trasferiti anche i rischi attuariali.

6. Per eventuali spese straordinarie nell'ambito di una liquidazione parziale o totale, è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi alla cassa di previdenza interessata o imputati ai suoi utili.

7. I casi non esplicitamente disciplinati dalle presenti disposizioni vengono gestiti dalla Fondazione nel rispetto delle prescrizioni di legge.

8. In caso di scioglimento della Fondazione (liquidazione totale ai sensi dell'art. 53c LPP), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

9. L'ufficio di controllo verifica la corretta esecuzione e l'esito viene registrato per iscritto in un rapporto annuale indirizzato al Consiglio di fondazione.

Art. 7 Modifiche al Regolamento

Le disposizioni e i successivi adeguamenti sono emanati dal Consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente mediante delibera dell'organo supremo. Le liquidazioni parziali con data di riferimento antecedente il 1° giugno 2009 devono essere eseguite ai sensi del precedente Regolamento sulla liquidazione parziale dell'11 dicembre 2006. Le liquidazioni parziali con data di riferimento 1° giugno 2009 vengono trattate secondo il presente Regolamento sulla liquidazione parziale, vale a dire tenendo conto delle disposizioni normative modificate dell'OPP 2.

Valitas Fondazione collettiva LPP

ottobre 2022